

DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

Articolo	Contenuto norma ed analisi di impatto
Titolo I	
Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale	
Art. 5 Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici	Cosa prevede – Contributi a fondo perduto e in conto gestione gestiti da Invitalia S.p.A. alle imprese produttrici e fornitrici di dispositivi medici e di protezione individuale.
Art. 15 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale	Cosa prevede – Le mascherine prodotte in emergenza potranno essere commercializzate, in deroga alla normativa vigente e alle norme di certificazione, mediante autocertificazione inviata all'Istituto Superiore di Sanità.
Art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività	Cosa prevede – Fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. A tal fine, fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

TITOLO II MISURE A SOSTEGNO del LAVORO	
Capo I Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale	
Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	<p><i>Cosa prevede –</i> La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario e riprende la disciplina in materia di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria ed Assegno ordinario varata dal DL 9/20, art. 13, estendendola all'intero territorio nazionale con l'indicazione di una causale specifica (Emergenza COVID-19) e la previsione di una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il mese di agosto 2020 (comma 1). Malgrado siano state mantenute, come nel DL 9/20, le norme sulla disapplicazione dell'art. 14, D.Lgs. 148/15 (relativo all'informazione e consultazione sindacale) restano fermi gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti per via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Come nel DL 9/20 continua ad essere disapplicata la disciplina ordinaria sui termini di presentazione delle domande dei trattamenti in esame, ambedue posticipati entro la fine del 4° mese successivo all'inizio</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

del periodo di sospensione/riduzione (comma 2).
Gli stessi periodi di trattamento non sono altresì conteggiati nelle durate massime previste dalla legge (comma 3)
È stata introdotta una nuova disposizione (c. 4) che esclude il pagamento dei contributi addizionali per la CIGO e per l'Assegno ordinario.
Come previsto anche dal DL 9/20 l'assegno ordinario è concesso per il 2020, anche ai datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Il trattamento può essere concesso con pagamento diretto da parte dell'INPS (comma 5).

È prevista la copertura a carico dello Stato delle prestazioni di Assegno ordinario garantite, alle stesse modalità disposte dall'art. 18, dai **FONDI DI SOLIDARIETA' ALTERNATIVI DI CUI ALL'ART. 27, D.Lgs. 148, tra cui FSBA**. Lo stanziamento previsto è calcolato in 80 milioni di euro per l'anno 2020 ed è trasferito ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con quello delle Finanze (comma 6).
Anche i Fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e dell'Alto Adige garantiscono l'erogazione dell'Assegno ordinario con le stesse modalità disciplinate dall'articolo in esame (comma 7).
I lavoratori devono essere alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e non è necessario il requisito dell'anzianità di 90 giorni per i lavoratori beneficiari dei

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>trattamenti (comma 8). Lo stanziamento previsto per le disposizioni del presente articolo è di 1.427,2 milioni di euro.</p> <p>Effetti e Valutazione di impatto – Valutazione positiva dell’inserimento di FSBA all’interno dell’ammortizzatore speciale. È stata una richiesta portata avanti con forza dalla Confederazione.</p> <p>A livello operativo occorre che la ripartizione delle risorse stanziate tra i due Fondi interessati (l’altro Fondo ex art. 27 D. Lgs. 148/2015 è quello della somministrazione) avvenga, come già richiesto dalla Confederazione, in maniera proporzionale al numero degli iscritti ai rispettivi Fondi, evitando una ripartizione a metà (FSBA ha infatti molti più iscritti) ovvero l’attribuzione in base alla data di presentazione delle richieste.</p> <p>È già in corso a livello nazionale l’interlocuzione con il sindacato e le altre Confederazioni per verificare e dare una risposta ai problemi applicativi di carattere sindacale anche in riferimento alle sospensioni già in atto ed alle imprese artigiane non iscritte a FSBA.</p>
<p align="center">Art. 20 Trattamento ordinario di</p>	<p>Cosa prevede – Viene mantenuta la possibilità di accedere alla CIGO (per un periodo massimo di 9 settimane) per le imprese che stanno fruendo di trattamenti di CIGS. La norma prevede la sospensione di quest’ultimo trattamento</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p>integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione straordinaria</p>	<p>(come nella analoga disposizione per le zone rosse ex art. 14, DL 9), con sospensione del contatore ai fini delle durate massime di legge e la disapplicazione come per l'art. 19 del pagamento del contributo addizionale. Lo stanziamento è previsto in 338,2 milioni.</p>
<p align="center">Art. 21</p> <p>Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso</p>	<p>Cosa prevede – È stata introdotta una nuova disposizione che consente ai datori di lavoro iscritti al FIS, che allo stato stanno fruendo di Assegno di solidarietà, di presentare una domanda di Assegno ordinario con la specifica causale ex art. 19 per un periodo massimo di 9 settimane. Anche qui è prevista la sospensione del primo dei due trattamenti e del pagamento del contributo addizionale, nonché la neutralità ai fini del calcolo delle durate massime di legge.</p>
<p align="center">Art. 22</p> <p>Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga</p>	<p>Cosa prevede – Le Regioni e le Province autonome possono erogare prestazioni di integrazione salariale in deroga per un massimo di 9 settimane ai datori di lavoro esclusi dalle tutele di legge in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (la norma richiama espressamente, tra gli altri, i settori agricoli e della pesca ma riguarda in primo luogo le imprese sprovviste di ammortizzatori sociali con meno di 5 dipendenti). È previsto per le imprese con più di 5 dipendenti l'obbligo di accordo con le Organizzazioni Sindacali</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche con modalità telematica.

La ripartizione dello stanziamento (pari a 3.293,2 milioni) è effettuata con decreto interministeriale dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia e il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino ad agosto 2020 per i dipendenti in essere alla medesima data.

Il trattamento sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome da trasmettere all'INPS entro 48 ore dall'adozione. Le Regioni inviano anche la lista dei beneficiari all'INPS che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Le domande sono esaminate secondo il criterio cronologico di presentazione e autorizzate con decreto delle Regioni o Province autonome; l'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa e se è stato raggiunto tale limite le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

A differenza dei trattamenti di CIGO e di Assegno ordinario quello in esame è concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Restano efficaci le disposizioni in materia di cassa in deroga previste per i territori dei Comuni di cui al DPCM 1° marzo u.s. e per i territori delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 15 e. 17 del DL 9/20.

Effetti e Valutazione di impatto – Valutazione positiva

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>della CIGD. Un possibile impatto negativo che tale disposizione potrebbe avere riguarda l'eventuale applicabilità della misura alle imprese artigiane non iscritte a FSBA. Ciò potrebbe determinare un allontanamento definitivo delle stesse dal Fondo al quale sono obbligate ad essere iscritte. Proprio per evitare tali situazioni, nell'interlocuzione in corso a livello nazionale con le organizzazioni sindacali e le altre Confederazioni, si sta valutando la possibilità di un accordo che preveda che anche le imprese artigiane non associate rientrino nell'art. 19 attraverso la preventiva iscrizione a FSBA.</p>
<p>CAPO II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori</p>	
<p align="center">Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19</p>	<p>Cosa prevede – A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli minori di 12 anni un congedo parentale straordinario di 15 giorni, continuativi o frazionati, con corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione (comma 1). Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario, di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione della didattica, saranno convertiti in periodi di congedo "straordinario" con diritto alla relativa indennità (50%) e non saranno quindi computati né indennizzati a titolo</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>di congedo parentale ordinario (comma 2). Tale specifico congedo è esteso (comma 3), alle stesse condizioni, anche agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• per gli iscritti alla Gestione separata è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;• per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS l'indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. <p>La fruizione del congedo, riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale massimo di 15 giorni, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore (comma 4). Il congedo "straordinario" è fruibile, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, anche in presenza di figli tra 12 e 16 anni ma in tal caso non è prevista la corresponsione di alcuna indennità ma solo il diritto alla conservazione del posto con conseguente divieto di</p>
--	--

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>licenziamento (comma 6).</p> <p>In alternativa alla fruizione del congedo parentale di 15 giorni è possibile richiedere un voucher baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (comma 8) ed è esteso anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (comma 9).</p> <p>Le modalità operative per la fruizione delle due misure previste dalla norma (congedo e voucher) saranno stabilite dall'INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spese previsto per 1.261 mln.</p>
<p align="center">Art. 24 Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</p>	<p>Cosa prevede –</p> <p>Il numero di giorni di permesso mensile ai sensi della legge n. 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, che vanno quindi ad aggiungersi ai tre giorni mensili ordinariamente previsti.</p>
<p align="center">Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</p>	<p>Cosa prevede –</p> <p>Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, certificata in base ad apposita certificazione medica, è equiparato al trattamento di malattia erogato dall'Inps e non è computabile ai fini del periodo di comporto,</p> <p>In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, sono posti a carico dello Stato nel limite</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p align="center">Art. 27 Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</p>	<p>Cosa prevede – Ai professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS previa domanda e fino a concorrenza delle risorse a tal fine stanziare (203,4 milioni di euro).</p>
<p align="center">Art. 28 Indennità lavoratori autonomi iscritte alle Gestioni speciali dell'Ago</p>	<p>Cosa prevede – Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps (Artigiani, Commercianti e Agricoli), non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (salvo la Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95), è riconosciuta, previa domanda allo stesso Istituto, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, erogata dall'INPS. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. A tale fine è previsto uno stanziamento di 2.160 milioni di euro.</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p align="center">Art. 29 Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</p>	<p>Cosa prevede – Per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di marzo. A tal fine è previsto uno stanziamento di 103,8 mln.</p>
<p align="center">Art. 31 Incumulabilità tra indennità</p>	<p>Cosa prevede – Le indennità di cui agli articoli 27 (600 euro per professionisti e co.co.co.), 28 (600 euro per gli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago), 29 (600 euro per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (600 euro per i lavoratori agricoli) e 38 (600 euro per i lavoratori dello spettacolo) non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p>
<p align="center">Art. 33 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL</p>	<p>Cosa prevede – Il termine di decadenza per la presentazione delle domande dei trattamenti di NASpl e DIS-COLL relative ad eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in considerazione della situazione di emergenza in corso, è portato dagli ordinari sessantotto giorni a centoventotto. Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità. Si tratta della possibilità per il lavoratore avente diritto al trattamento di NASpl di chiedere la liquidazione anticipata in una unica soluzione per dell’importo complessivo che gli spetta a titolo di incentivo per l’avvio di una attività imprenditoriale.</p>
<p align="center">Art. 33 Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</p>	<p>Cosa prevede – A decorrere dal 23 febbraio 2020 sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL</p>
<p align="center">Art. 36</p>	<p>Cosa prevede – Sono previste una serie di deroghe a favore degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale. In deroga alla normativa possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisire, fino alla fine dell’emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che l’immediata regolarizzazione del mandato deve intervenire una volta cessata la fase emergenziale prima della formalizzazione della pratica all’istituto previdenziale; - approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico assicurando l’apertura delle sedi solo ove non sia possibile operare mediante l’attivazione della modalità a distanza; - entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il rendiconto

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nel 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero.</p>
<p align="center">Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile</p>	<p>Cosa prevede – Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. È riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa.</p>
<p align="center">Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalità</p>	<p>Cosa prevede – Ferma restando la fruizione dei benefici economici, è prevista la sospensione, per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, delle misure di</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>condizionalità previste per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi e di accordi di ricollocazione, degli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione disabili attraverso chiamata nominativa o stipula di convenzioni e dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento previste nel patto di servizio personalizzato dei lavoratori disoccupati.</p>
<p align="center">Art. 41 Sospensione dell’attività dei Comitati Centrali e periferici dell’INPS e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione</p>	<p>Cosa prevede – Fino al 1° giugno p.v. è sospesa l’attività degli organi collegiali centrali e periferici dell’Inps. La norma precisa che l’efficacia dei Decreti costitutivi è solo sospesa e decorre quindi nuovamente a partire dal mese di giugno. La dizione del comma 2 lascia aperti dubbi sulla sua possibile estensione ai Fondi di solidarietà alternativi, tra cui FSBA, di cui in questo caso sarebbe previsto il commissariamento (nella persona dell’attuale Presidente). I motivi alla base della presente disposizione sono da imputare alla difficoltà di riunire i Comitati gestori a causa dell’emergenza.</p>
	<p>Cosa prevede – Si prevede la sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al dei termini di decadenza e prescrizionali</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p align="center">Art. 42 Disposizioni INAIL</p>	<p>relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle prestazioni dell’Istituto.</p> <p>Si prevede, inoltre, la tutela INAIL nei casi di infezione da coronavirus per i casi avvenuti in occasione di lavoro. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’INAIL la prescritta certificazione medica che la prende in carico ed assicura la relativa copertura all’infortunato. Le prestazioni INAIL si applicano anche in caso di quarantena a tutti i casi di infezione dipendente da causa di lavoro.</p> <p>Si precisa, inoltre, che gli eventi lesivi derivanti da infezione da coronavirus in occasione di lavoro non sono computati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico relative all’applicazione delle nuove tariffe dei premi INAIL e le relative modalità di applicazione.</p>
<p align="center">Art. 43 Contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari</p>	<p>Cosa prevede –</p> <p>È previsto un contributo alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese).</p>
<p align="center">Art. 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID - 19</p>	<p><i>Cosa prevede –</i> Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro – è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti di una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno adottati uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche social, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per definire criteri di priorità e le modalità di attribuzione della suddetta indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p align="center">Art. 46 Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti</p>	<p>Cosa prevede – A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto – 17 marzo 2020, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi (apertura del procedimento per mobilità; scelta dei lavoratori) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. In merito ai licenziamenti individuali viene previsto che, fino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 604/1966.</p>
<p>Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario</p>	
<p align="center">Art. 49 Fondo Centrale di Garanzia PMI</p>	<p>Cosa prevede – La norma prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia autorizzato per 9 mesi ad operare in deroga dalle attuali disposizioni operative ed in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> • disposta la gratuità della garanzia per tutto il territorio nazionale;

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<ul style="list-style-type: none">• elevato importo massimo garantito fino a 5 mln. per singola impresa;• disposta la copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in controgaranzia su tutto il territorio nazionale e per tutte le operazioni fino all'importo massimo garantito di 1,5 mln; per importi eccedenti il limite di 1,5 mln. continua ad applicarsi la valutazione mediante rating;• ammissione alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo per almeno il 10% del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio);• rafforzamento delle sinergie con i soggetti titolari delle Sezioni Speciali per innalzamento fino all'80%/90% (diretta/controgaranzia) della garanzia, incentivando anche l'impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali, anche ricorrendo, laddove possibile, alla riprogrammazione delle risorse;• prevista l'estensione automatica della durata della garanzia in tutte le operazioni ammesse oggetto di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, correlata all'emergenza coronavirus;• prevista l'esclusione della valutazione
--	---

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>“andamentale” nella determinazione della probabilità di inadempimento per tutte le operazioni ai fini dell’accesso al Fondo in ragione della crisi connessa all’epidemia. Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;</p> <ul style="list-style-type: none">• eliminata commissione di mancato perfezionamento di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;• prevista la cumulabilità garanzie reali e ipotecarie per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;• possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior nei portafogli dedicati, per almeno il 60%, ad imprese appartenenti a settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia, con garanzia pubblica elevabile fino al 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;• ammissibilità alla garanzia del Fondo di nuovi finanziamenti erogati da Banche e Confidi vigilati, per importi fino a 3000 Euro e di durata fin a 18
--	---

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>mesi meno un giorno, destinati a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa, quale misura di sostegno al reddito, con garanzia dell'80%/90% (diretta/controgaranzia), gratuitamente e senza valutazione del Fondo, per imprese che autocertifichino difficoltà connesse all'emergenza COVID-19;</p> <ul style="list-style-type: none">• possibilità per le Amministrazioni di Settore e le Associazioni private di conferire proprie risorse per l'attivazione di Sezioni Speciali per Settori o Filiere (ad esempio risorse dei Fondi interconsortili);• sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo;• prevista la possibilità di incrementare la dotazione del Fondo di cui al comma 1 mediante versamento di contributi da parte di soggetti provati. <p>L'articolo 49, inoltre, a modifica dell'articolo 111 del TUB eleva l'importo massimo ammissibile delle operazioni qualificate come "microcredito" non assistite da garanzie reali, da 25.000 a 40.000;</p> <p>Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove</p>
--	---

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell’Unione Europea, anche in relazione all’elevazione del limite di <i>de minimis</i>. o. Con successivo decreto del MEF potranno essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per forme singole tecniche o specifici settori di attività, per i quali e percentuali del Fondo possono essere ulteriormente incrementate.</p> <p>Da ultimo, con decreto MEF/MISE potranno essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese, individuando le risorse necessarie dallo stesso decreto nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sulla base di detta prescrizione, ad esempio, potranno essere riallocate le risorse dei cosiddetti “fondi antiusura” che attualmente risultano di difficile utilizzazione per le rigidità di regolamentazione.</p> <p><u>Stanziamiento previsto: 1.500 MLN per il 2020.</u></p>
<p align="center">Art. 51 Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui</p>	<p>Cosa prevede – possibilità per i confidi di cui all’articolo 112 del TUB, di dedurre dai contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica), un</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p>all'art. 112 del T.U.B.</p>	<p>importo pari ai contributi annui e le altre somme corrisposte per il funzionamento dell'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi di cui all'articolo 112-bis del medesimo TUB.</p>
<p>Art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"</p>	<p>Cosa prevede – Estensione intervento Fondo di Garanzia Mutuo Prima Casa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino cali del fatturato superiore al 33% dell'ultimo trimestre.</p>
<p>Art. 55 Cessione crediti deteriorati</p>	<p>Cosa prevede – incentivo, mediante riconoscimento di un credito di imposta, alla cessione di crediti di natura commerciale e/o finanziaria, in misura pari ad una quota di imposte anticipate (DTA) riferite a determinate componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.</p>
<p>Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese</p>	<p>Cosa prevede – In relazione allo stato di emergenza straordinaria e formalmente riconosciuto il grave turbamento dell'economia; Le imprese possono avvalersi, <u>previa comunicazione</u>, in relazione alle proprie esposizioni debitorie verso i soggetti finanziatori delle seguenti misure: a) divieto di revoca per aperture di credito e</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p>colpite dall'epidemia di COVID - 19</p>	<p>prestiti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data di entrata in vigore del DL, degli importi accordati, sia nell'importo che nella durata a tutto il 30 settembre 2020;</p> <p>b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, della proroga dei contratti senza formalità e alle medesime condizioni di stipula;</p> <p>c) per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, sospensione del piano di ammortamento fino al 30 settembre e possibilità di dilazionare il piano di restituzione senza oneri e formalità, con facoltà dell'impresa di richiedere la sospensione della sola quota in conto capitale;</p> <p>d) esercizio delle facoltà di cui alle precedenti lettere a), b) e c), previa presentazione di autocertificazione di riduzione totale o parziale dell'attività;</p> <p>e) ai soggetti finanziatori è assicurata una garanzia aggiuntiva e sussidiaria (non "a prima richiesta" e quindi previo esperimento delle azioni di recupero) del</p>
---	---

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p align="center">33%, a titolo gratuito, per mezzo di una specifica Sezione Speciale del FCG.</p> <p>Stanziamiento previsto: 1.730 MLN</p>
<p align="center">Art. 57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</p>	<p>Cosa prevede – Garanzia dello Stato offerta a prezzi di mercato in misura pari all'80% in favore di Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti e portafogli non direttamente ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale, erogati dalle Banche o da altri intermediari su plafond di provvista messa a disposizione dalla stessa CDP, da parte del Fondo Centrale di Garanzia offerta a prezzi di mercato.</p> <p>Stanziamiento previsto: dotazione iniziale del Fondo per 500 MLN.</p>
<p>Titolo IV</p> <p>Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese</p>	
<p align="center">Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti</p>	<p>Cosa prevede – I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p>Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</p>	<p><i>Cosa prevede –</i> Estesa ad altre categorie la possibilità di non versare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, già prevista dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 per il settore del turismo, accoglienza, strutture recettive, tour operator. In pratica, anche i soggetti di seguito indicati, è possibile non procedere al versamento delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato operate fino al 30 aprile 2020 in qualità di sostituti d'imposta nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, con la particolarità che per tali soggetti la sospensione è valida fino al 31 maggio 2020 e i versamenti effettuati entro il 30 giugno 2020, o con rateizzazione al massimo in 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno;b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle
--	---

DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;</p> <p>d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</p> <p>n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p>
--	--

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<ul style="list-style-type: none">o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;s) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
--	---

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>Per le imprese del comparto turistico e quelle sopraindicate alle lettere a – s, indipendentemente dal volume di affari i termini di versamento IVA in scadenza nel mese di marzo sono sospesi e sono effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo decorrenti dal mese di maggio.</p>
<p align="center">Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</p>	<p>Cosa prevede: Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari scadenti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Tra gli adempimenti sospesi rientrano, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva, dell'esterometro relativo al 1° trimestre 2020, della comunicazione liquidazione IVA del 1° trimestre 2020, dei modelli intrastat relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 nonché dei modelli intrastat del 1° trimestre 2020 nonché la trasmissione telematica dei corrispettivi per il periodo transitorio. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 (comma 1). Per i soggetti con un ammontare di ricavi/compensi relativi all'anno 2019 sino a 2 milioni di euro, è prevista la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati comprese le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, dell'IVA e dei contributi previdenziali, assistenziali ed INAIL, in scadenza fra l'8 ed il 31 marzo 2020. I tributi e contributi sospesi nel periodo evidenziato vanno versati entro 31 maggio 2020, con possibile rateazione in 5 rate mensili senza</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>maggiorazione (commi 2 e 5).</p> <p>La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (comma 3).</p> <p>Per i soggetti della zona rossa iniziale individuata con il DPCM 1° marzo 2020 (Codogno ed altri comuni) valgono le sospensioni previste dal DM 24 febbraio 2020 (sospensione sino al 31 marzo dei versamenti). Anche per tali contribuenti il nuovo DL dispone che i tributi e contributi sospesi vanno versati entro 31 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile inizialmente previsto dal DM 24 febbraio 2020), con possibile rateazione in 5 rate mensili senza maggiorazione (comma 4).</p> <p>Per tutti i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sui ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non vengono operate le ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600/73, a condizione che gli stessi nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (comma 7).</p>
--	--

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p align="center">Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti</p>	<p>Cosa prevede – Per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro è riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il premio è riconosciuto dai datori di lavoro e scomputato dai versamenti fiscali/contributivi che devono effettuare.</p>
<p align="center">Art. 64 Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</p>	<p>Cosa prevede – Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono stabilite le relative disposizioni applicative.</p>
<p align="center">Art. 65 Credito di imposta per</p>	<p>Cosa prevede – Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p>botteghe e negozi</p>	<p>un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).</p> <p>Il credito d'imposta non spetta alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, trattasi delle attività non soggette alla chiusura disposta dal citato DPCM in quanto identificate come essenziali tra le quali si ricorda rientrano le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi di prima necessità.</p> <p>Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione.</p>
<p>Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</p>	<p>Cosa prevede –</p> <p>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori salvo quanto previsto per la liquidazione delle imposte ed il controllo formale.</p> <p>Il comma 4 prevede che in relazione all'attività degli uffici impositori, i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Si applica, in sostanza, il prolungamento del periodo accertamento, previsto dall'articolo 12 decreto legislativo n. 159/2015, nel caso di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari per eventi eccezionali.</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p align="center">Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</p>	<p>Cosa prevede – Sono sospesi i termini dei versamenti, tributari e non tributari, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 emesse da Agenzia entrate ed enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 30 giugno 2020.</p>
<p align="center">Art. 71 Menzione per la rinuncia alle sospensioni</p>	<p>Cosa prevede – Forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti effettuano versamenti sospesi e ne danno comunicazione al MEF.</p>
<p>TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI</p>	
<p>Capo I Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19</p>	

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p align="center">Art. 72 Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese</p>	<p>Cosa prevede – L'istituzione di un "Fondo per la promozione integrata" con una dotazione di 150 mln. per il 2020 per la realizzazione delle seguenti iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale del settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza COVID-19, anche avvalendosi di ICE; - il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese, anche mediante la rete all'estero del MAECI; - il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre Amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; - concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% (ex art. 2 comma 1 Legge 394/1981) concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato (de minimis).
<p align="center">Art. 91 Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle</p>	<p>Cosa prevede: Si chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p> misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici</p>	<p>omessi adempimenti (comma 1).</p> <p>Inoltre sono fugati dubbi interpretativi relativi a disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. In tal modo si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della prestazione appaltata (comma 2).</p>
<p> Art. 92 Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone</p>	<p>Cosa prevede – Per mitigare gli effetti del COVID-19 i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 aprile 2020 sono differiti di 30 giorni senza applicazione degli interessi (comma 3).</p> <p>È autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova ovvero alle attività di revisione (comma 4).</p>
<p> Art. 93 Disposizioni in materia di servizi pubblici non di linea</p>	<p>Cosa prevede – Contributo in conto capitale per acquisto di paratie divisorie tra posto di guida e sedili passeggeri.</p> <p>È istituito presso il MIT un apposito fondo e sarà necessario un decreto del MIT di concerto con il MEF da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto che determina l’entità massima del contributo riconoscibile, la modalità di presentazione della</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>domanda e di erogazione dello stesso.</p> <p>Dotazione di 2 MLN.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</p>	<p>Cosa prevede – Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020.</p> <p>Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 hanno validità fino al 30 giugno 2020.</p> <p>Sono escluse dall'applicazione della norma i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro e opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominati, nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 104 Proroga della validità dei documenti di</p>	<p>Cosa prevede – Proroga, ad ogni effetto (ai fini dell'utilizzabilità del documento come documento di riconoscimento o di</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p align="center">riconoscimento</p>	<p>identità nonché per lo svolgimento delle attività che sono consentite in ragione dello stesso documento, ad es. patenti di guida) al 31 agosto 2020.</p>
<p align="center">Art. 107 Differimento di termini amministrativo contabili</p>	<p>Cosa prevede – Proroga del termine di adozione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti o organismi pubblici dal 30 aprile al 31 maggio 2020.</p> <p>Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il termine per l’approvazione del rendiconto del bilancio 2019 è rinviato al 31 maggio 2020 mentre per la definitiva approvazione del rendiconto del bilancio è rinviato al 30 settembre 2020.</p>
<p align="center">Art. 111 Sospensione quota capitale mutui regioni a Statuto ordinario</p>	<p>Cosa prevede – La sospensione della restituzione delle rate di mutui in scadenza nel 2020 e concessi dal MEF per pagamenti debiti P.A. per costituire un polmone finanziario per le stesse Regioni.</p> <p>Il risparmio è utilizzato per il rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall’emergenza COVID – 19.</p> <p>Stanziamiento di 338,9 MLN.</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

<p align="center">Art. 112 Sospensione quota capitale mutui enti locali</p>	<p>Cosa prevede – La sospensione della restituzione delle rate di mutui in scadenza nel 2020 e concessi dal MEF per pagamenti debiti P.A. per costituire un polmone finanziario per gli stessi Enti locali.</p> <p>Il risparmio è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID – 19.</p> <p>Stanziamiento di 276,5 MLN.</p>
<p align="center">Art. 113 Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti</p>	<p>Cosa prevede – La proroga al 30 giugno 2020 del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) che sarebbe scaduto il 30 aprile; - presentazione della comunicazione annuale dei dati relative a pile e accumulatori immessi sul mercato l’anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili; - presentazione della dichiarazione dei volumi di RAEE (rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che sarebbe scaduta il 30 aprile; - versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali <p>Effetti e Valutazione impatto: la proroga accoglie le</p>

**DL #CURA ITALIA – DL n. 18 del 17 marzo 2020
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	<p>richieste avanzate da Confartigianato nei giorni scorsi. In particolare il rinvio di 60 giorni della presentazione del MUD va incontro all'oggettiva impossibilità di effettuare la raccolta delle informazioni necessarie per corrispondere all'adempimento. Tale rinvio garantisce comunque al Paese il rispetto dei propri obblighi di contabilità ambientale previsti dall'Unione Europea.</p>
--	---